

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 05/11/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato il 22 luglio 2015 e anticipatamente estinto in corrispondenza della quarantanovesima rata, il ricorrente chiede che l'intermediario sia condannato ex art. 125 sexies tub al pagamento della somma di 1.136,00 euro a titolo di commissioni corrisposte e non maturate oltre interessi legali.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per l'assenza di preventivo reclamo, ricevuto dall'intermediario prima dell'effettiva estinzione anticipata del finanziamento. Nel merito, argomenta nel senso dell'irrelevanza della sentenza Lexitor al caso di specie, sostenendo la correttezza dell'impianto contrattuale.

Chiede il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

Parte resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per l'assenza del preventivo reclamo siccome inoltrato prima dell'anticipata estinzione del rapporto di finanziamento. L'eccezione non merita accoglimento.



Le «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari» (Sez. VI, par. I), emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, espressamente stabiliscono che “L’espletamento della fase di reclamo presso l’intermediario costituisce ... condizione preliminare e necessaria per adire l’Arbitro Bancario Finanziario” e che “il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo” (cfr. Sez. VI, § 1, e 2). Ai sensi del § 3, sez. I per “reclamo” deve poi intendersi “ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo”.

Assecondando la *ratio* sottesa a tale formulazione, di prevenire l’insorgere di controversie e di risolvere in fase preliminare le situazioni di potenziale insoddisfazione del cliente, assicurando, per tal via, il contenimento dei rischi legali e di reputazione degli intermediari e l’efficiente funzionamento del sistema di definizione stragiudiziale di situazioni contenziose, le norme appena richiamate prevedono dunque la necessaria presentazione del reclamo preventivo quale condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura ABF e la altrettanto necessaria simmetria tra l’oggetto del reclamo e quello del ricorso, ammissibile solo se l’intermediario è stato posto preventivamente a conoscenza della lagnanza del cliente e quindi nella possibilità di risolvere bonariamente la questione insorta (cfr., in tal senso, Collegio di Milano, decisione n. 4800 del 2014, Collegio di Bologna, decisione n. 5235 del 12 maggio 2017, Collegio di Bari, decisioni n. 8352/2018 e n. 14858/2017).

Ritiene questo Collegio che, in presenza degli evocati presupposti, la essenziale funzione assegnata al reclamo dal sistema normativo di riferimento – di rendere preventivamente edotto della contestazione sollevata l’intermediario, il quale potrà sin da subito utilmente interloquire sul punto, sì da prevenire, se del caso, una lite - risulti pienamente realizzata anche ove, come nel caso di specie, il reclamo (inoltrato il 18 settembre 2019) segua non già, come di consueto, all’estinzione anticipata del rapporto (intervenuta il successivo 3 ottobre), bensì alla ricezione del conteggio di anticipata estinzione (datato 26 agosto), almeno tutte le volte in cui le previsioni contenute nel “conteggio” siano esattamente confermate in sede di successiva estinzione.

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi sopportati con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all’art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

E’ appena il caso di premettere che il riferimento all’inciso “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF quanto (e soprattutto) nella disciplina sub



primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis. Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione degli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo

